



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 15/7 DEL 21.3.2017

Oggetto: Organizzazione e funzionamento delle Compagnie barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi. Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, al fine di semplificare e ottimizzare i procedimenti di spesa collegati agli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 25/1988 e relativi alla concessione, da parte dell'Amministrazione, di contributi e premi in favore delle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, si rende necessario modificare, in parte, la disciplina che detta i criteri per la ripartizione delle risorse.

Al riguardo l'Assessore riferisce che, in via preliminare, nelle more dell'adozione di apposito atto deliberativo e nel rispetto delle vigenti disposizioni, con circolare n. 10991 del 21 marzo 2016, indirizzata a tutti i comuni sedi di compagnie barracellari e ai loro capitani, sono state fornite istruzioni e indicazioni dirette a migliorare le procedure legate alla gestione delle compagnie barracellari e, nel contempo, accelerare l'erogazione dei contributi e dei premi annuali in loro favore.

Sono state affrontate alcune problematiche riguardanti principalmente gli atti propedeutici all'assegnazione dei suddetti benefici, ampliando i riscontri sui dati e sul contenuto delle dichiarazioni in base alle quali sono erogate le risorse, nonché sui rendiconti contabili sull'attività svolta dalle stesse compagnie barracellari.

Dagli esiti di tali prime risoluzioni e a seguito delle ricorrenti interlocuzioni con tali soggetti è emersa, chiara e più insistente, la necessità di fornire delucidazioni e direttive anche in ordine all'applicazione di alcune disposizioni sull'ordinamento e il funzionamento delle compagnie.

Su tali aspetti, perciò, l'Assessore si riserva di adottare, quanto prima, un atto di indirizzo generale in grado di fare chiarezza, assicurare trasparenza e garantire omogeneità operativa a tutte le compagnie in servizio attivo e, in particolare, a quelle di nuova costituzione.

Nel suo complesso, l'intervento oggetto della presente deliberazione mira a rendere più funzionale l'accesso alle risorse finanziarie da parte delle compagnie; introduce il sistema



dell'autocertificazione con l'obbligo degli interessati di esibire la documentazione prevista su semplice richiesta, in sede di controllo a campione; prevede un regime sanzionatorio in caso di accertamento negativo; regola gli aspetti contabili con particolare riferimento ai rendiconti da presentare; riconosce e valorizza il lodevole comportamento delle compagnie barracellari nell'espletamento delle proprie attività istituzionali; aggiorna la modulistica necessaria ai fini dell'ottenimento dei benefici di legge; stabilisce il termine perentorio del 30 aprile per la presentazione della domanda di contributo a partire dal 2017.

L'Assessore evidenzia che col passare degli anni il numero delle compagnie barracellari e dei suoi affiliati è andato in crescendo, come pure il fabbisogno finanziario destinato ai contributi per le spese di funzionamento. Ciò in evidente controtendenza rispetto alla limitata capacità di spesa dell'Amministrazione che ogni anno cerca di assicurare tutte le risorse necessarie per garantire lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Ricorda che tutte le somme disponibili sono stanziare nel capitolo di spesa SC04.0468 il cui ammontare è prioritariamente utilizzato per il pagamento del contributo forfetario annuo (euro 5.000 per compagnia ed euro 300 per barracello) per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature, ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge, mentre la somma rimanente è ripartita fra le compagnie barracellari meritevoli, a titolo di premio, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 60/5 del 12.12.1995 e n. 63/33 del 29 dicembre 1995.

In merito ai suddetti criteri, che tengono conto sia dei luoghi sia dei giudizi espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza, l'Assessore riferisce sulla necessità di un loro adeguamento in modo da dare maggiore risalto alle azioni di qualità svolte dalle compagnie - specie se rivolte alla difesa dell'ambiente in situazioni di criticità elevata quale la campagna antincendi e, a partire dall'anno corrente al fine di contribuire alla lotta alla peste suina africana, anche le attività di vigilanza volte a contrastare il pascolo abusivo dei suini allevati illegalmente - individuando quelle più meritevoli nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge in argomento. Propone, quindi, di assegnare il premio annuale solo alle compagnie che, attraverso la valutazione complessiva delle autorità di cui sopra raggiungono il punteggio minimo di 24.

Anche relativamente ai contributi, ferme restando le quote fisse definite in legge, l'Assessore propone dei correttivi ai criteri precedentemente approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/20 del 10.9.2002 con un'adeguata riduzione del massimo erogabile ad ogni compagnia il cui importo, attualmente, non può eccedere la somma di euro 35.000, in ragione del limite massimo di 100 unità per compagnia.



Si evidenzia allo scopo che le compagnie con organico pari o superiore a 100 barracelli, rappresentano solo il 4% sul totale di 164 regolarmente funzionanti, mentre oltre il 90% ha un contingente numerico che non supera le 80 unità.

Preso atto della reale consistenza delle compagnie, l'Assessore propone di stabilire in euro 29.000, l'importo massimo del contributo da erogare per ciascuna compagnia in ragione del suddetto contingente numerico.

Ricorda, infine, l'integrazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 25 del 1988, apportate dall'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità 2016), relativa alla possibilità che anche il servizio barracellare possa essere svolto in forma associata. La norma mira ad estendere a tutto il territorio regionale la preziosa attività di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale regionale, in particolare nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, attraverso compagnie costituite sotto forma di intesa tra un comune sede di compagnia barracellare e i comuni confinanti, facenti parte della stessa forma associativa, privi di compagnie. In tali casi, propone di elevare il tetto massimo a euro 32.000 per il convenzionamento di un comune e a euro 35.000 in caso di due o più comuni convenzionati e di assegnare un contributo aggiuntivo, oltre il tetto massimo stabilito, di euro 1.000 per ogni comune convenzionato.

Al fine della necessaria operatività e a supporto degli oneri sostenuti dalle compagnie barracellari nella lotta attiva agli incendi boschivi, l'Assessore riferisce che specificamente in favore dei barracelli che svolgono attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, gli accertamenti obbligatori di idoneità e le relative spese mediche sono poste a carico del servizio sanitario regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 17 della legge regionale n. 12 del 2011 e rimborsate, previa acquisizione delle relative fatture, dal Servizio degli enti locali di Cagliari.

L'Assessore sottopone, pertanto, all'approvazione della Giunta regionale l'allegato atto contenente i nuovi criteri per la concessione dei contributi e premi in favore delle compagnie barracellari e la relativa modulistica, in sostituzione dei precedenti approvati con le deliberazioni sopra richiamate. Soggiunge, concludendo, di averne dato puntuale informativa alla Conferenza Permanente Regione-enti locali nella seduta del 22 febbraio 2017.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/7
DEL 21.3.2017

di approvare i nuovi criteri per la concessione dei contributi e premi in favore delle compagnie barracellari, di cui all'allegato A) e la relativa modulistica, di cui agli allegati B1 e 2) e C1, 2 e 3), uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei precedenti stabiliti con le deliberazioni n. 30/20 del 10.9.2002, n. 60/5 del 12.12.1995 e n. 63/33 del 29.12.1995.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru